FOGLIO INFORMATIVO

APERTURA DI CREDITO CC CCD

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo

Via Statale, 39 – 44042 Corporeno (Ferrara) - Codice Fiscale: 01402600389
Tel.: 051972711- Fax: 051972246
Email: email@bancacentroemilia.it Sito internet: www.bancacentroemilia.it
Registro delle Imprese della CCIAA di. Ferrara n. 0164811/97 - Tribunale di Ferrara n. 137791/97
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5352- cod. ABI 08509.2
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A112765
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È IL CONTRATTO DI FIDO (C.D APERTURA DI CREDITO) IN CONTO CORRENTE AL CONSUMATORE

Con il contratto di fido la banca mette a disposizione del cliente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (consumatore), a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, che lo stesso può utilizzare in una o più volte e può, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi pattuiti. Il fido è regolato sul conto corrente del cliente.

Il cliente è tenuto ad utilizzare il fido (c.d. apertura di credito) entro i limiti convenuti con la banca e quest'ultima non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento degli stessi (c.d. sconfinamento). Nel caso in cui la banca decida di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare i tassi e le condizioni pattuiti per detta fattispecie.

Il presente fido è disciplinato dalle specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori".
Rientrano in tale ambito:

a) i fidi di importo compreso tra 200 euro e 75.000 euro;
b) i fidi finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.

Non rientrano in tale ambito:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro;
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;
c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. 385/93 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di

interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies del D.Lgs. 385/93.

Tra i **principali rischi**, vanno tenuti presenti:

- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse se il contratto è a tempo determinato) e/o normative, ove contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo		
Per un affidamento di: € 10.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	Prodotto: APERTURA DI CREDITO CC CCD TF Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 17,42%	Si assume che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Gli interessi e gli oneri sono liquidati alla fine del periodo di riferimento.
Per un affidamento di: € 10.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	Prodotto: APERTURA DI CREDITO CC CCD TV Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 16,44%	Si assume che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Gli interessi e gli oneri sono liquidati alla fine del periodo di riferimento.

Gli oneri considerati per il calcolo sono:	
Tasso debitore annuo nominale entro i limiti del fido	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: entro fido: Tasso fisso: 14% APERTURA DI CREDITO CC CCD TV: entro fido: Tasso variabile: Media EURIBOR a 3 mesi (Attualmente pari a: 2,132%) + 11 punti perc. Minimo: 11% Massimo: 14% Valore effettivo attualmente pari a: 13,132% - Media Euribor a 3 mesi /365 mese precedente, rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese.Indice amministrato da European Money Markets Institute(EMMI). Formula di conversione Euribor 3m(act/base360) * (365/360)
Commissione onnicomprensiva	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: € 50,00 APERTURA DI CREDITO CC CCD TV: € 50,00
Oneri pagati dal cliente per ottenere il credito (da corrispondere a soggetti terzi)	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: € 0,00 APERTURA DI CREDITO CC CCD TV: € 0,00
Costi variabili connessi all'utilizzo del fido:	
Bonifico - SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) in Euro (verso altri istituti) - Sportello + Spesa di registrazione per operazione	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: € 6,00 APERTURA DI CREDITO CC CCD TV: € 6,00
Costi variabili connessi al rimborso del fido:	
Versamento contanti e assegni - Sportello + Spesa di registrazione per operazione	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: € 3,50 APERTURA DI CREDITO CC CCD TV: € 3,50

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

VOCI DI COSTO	
Importo totale del credito - APERTURA DI CREDITO CC CCD TF	€ 75.000,00 (Importo che può essere superiore per contratti non garantiti da ipoteca finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale).
Importo totale del credito - APERTURA DI CREDITO CC CCD TV	€ 75.000,00 (Importo che può essere superiore per contratti non garantiti da ipoteca finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale).
Durata del contratto di apertura di credito - APERTURA DI CREDITO CC CCD TF	Indeterminato
Durata del contratto di apertura di credito - APERTURA DI CREDITO CC CCD TV	Indeterminato
Rimborso	Al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito senza preavviso in caso di recesso per giusta causa della banca, altrimenti con un preavviso di 15 giorni. In ogni caso per il pagamento gli viene concesso un termine di 15 giorni.
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il fido, extra-fido	Si rimanda alla sezione "Tassi".
Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati	La banca può modificare le condizioni di contratto con le modalità di cui all'art. 118 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) in presenza di un giustificato motivo, dandone comunicazione al cliente con un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il consumatore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Costi in caso di ritardo nel pagamento	Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso indicato nella Sezione "Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca." Il tasso di mora può essere modificato in presenza di un giustificato motivo con le modalità di cui all'art. 118 d.lgs. 385/93 (TUB) in caso di fido a tempo indeterminato o con accordo delle parti in caso di fido a tempo determinato
Diritto di recesso dal contratto di credito	Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni.
Consultazione di una banca dati	Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza

TASSI	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro i limiti di fido	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: entro fido: Tasso fisso: 14% APERTURA DI CREDITO CC CCD TV: entro fido: Tasso variabile: Media EURIBOR a 3 mesi (Attualmente pari a: 2,132%) + 11 punti perc. Minimo: 11% Massimo: 14% Valore effettivo attualmente pari a: 13,132% - Media Euribor a 3 mesi /365 mese precedente, rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese.Indice amministrato da European Money Markets Institute(EMMI). Formula di conversione Euribor 3m(act/base360) * (365/360)
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: Tasso fisso: 14% APERTURA DI CREDITO CC CCD TV: Tasso variabile: Media EURIBOR a 3 mesi (Attualmente pari a: 2,132%) + 14 punti perc. Minimo: 11% Massimo: 14% Valore effettivo attualmente pari a: 14% - Media Euribor a 3 mesi /365 mese precedente, rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese.Indice amministrato da European Money Markets Institute(EMMI). Formula di conversione Euribor 3m(act/base360) * (365/360)
Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca	
Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura

L'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento degli interessi corrispettivi dovuti (che aumentano nel caso di crescita dell'indice e che invece si riducono in caso di dinamica contraria). Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.

In caso di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento troverà applicazione l'indice di riferimento modificato o l'indice sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet della Banca, salva l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

L'utilizzo di un indice di riferimento per la fissazione di un tasso fisso comporta la possibilità che, al momento della stipula del contratto, il tasso di interesse praticato al finanziamento sia diverso rispetto a quello attualmente pubblicizzato, in relazione all'andamento dell'indice (fermo restando che, dopo la stipula e per tutta la durata del finanziamento, il tasso fisso praticato risulterà pari a quello contrattualizzato).

COMMISSIONI	
Commissione onnicomprensiva	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: fino a € 1.999,00: 2% annuale Massimo: € 40,00 oltre: 2% annuale Massimo: € 20.000,00 APERTURA DI CREDITO CC CCD TV: fino a € 1.999,00: 2% annuale Massimo: € 40,00 oltre: 2% annuale Massimo: € 20.000,00
Periodicità di addebito	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: TRIMESTRALE APERTURA DI CREDITO CC CCD TV:

TRIMESTRALE
La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. Tale commissione è calcolata, all'interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi. In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l'importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.

Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:
a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.
Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: fino a € 100,00: € 0,00 oltre: € 13,00 APERTURA DI CREDITO CC CCD TV: fino a € 100,00: € 0,00 oltre: € 13,00
Numero minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: Giorni di operatività Banca: 3 APERTURA DI CREDITO CC CCD TV: Giorni di operatività Banca: 3
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido)	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: € 150,00 APERTURA DI CREDITO CC CCD TV: € 150,00
Le condizioni sopra elencate sono applicate solo dopo l'applicazione della franchigia ex lege riportata al precedente punto a)	
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	
Spese per la consegna della documentazione precontrattuale (bozza del contratto)	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: € 0,00 APERTURA DI CREDITO CC CCD TV: € 0,00
Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente
SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO	
Bonifico - SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) in Euro (verso altri istituti) - Sportello	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: € 6,00 APERTURA DI CREDITO CC CCD TV: € 6,00
Versamento contanti e assegni - Sportello	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: € 3,50 APERTURA DI CREDITO CC CCD TV: € 3,50
ALTRE SPESE	
Spese per altre comunicazioni e informazioni (diverse da quelle dovute per legge)	
- Spese per altre comunicazioni e informazioni	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: € 0,95 APERTURA DI CREDITO CC CCD TV: € 0,95
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	Si rimanda alla voce "Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse" del

	conto di pagamento al quale il fido è associato.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni denominate "Aperture di credito in conto corrente", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancacentroemilia.it .
Il Tasso Effettivo Globale dell'apertura di credito in conto corrente (TEG) non potrà in ogni caso eccedere i limiti massimi previsti dalla normativa in materia di tassi usurari tempo per tempo vigenti (cd. "tassi soglia").

ALTRO	
Periodicità di conteggio e esigibilità degli interessi dare	APERTURA DI CREDITO CC CCD TF: Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto. APERTURA DI CREDITO CCCCD TV: Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.
Tipo divisore per calcolo interessi	Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 365 (divisore anno civile)

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente.

RECESSI E RECLAMI

Recesso

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.
La Banca può recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, anche se concessa a tempo determinato; per il pagamento del capitale utilizzato e degli interessi maturati al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto o, in mancanza, di 15 giorni.
Se il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D. Lgs. n. 206/05 (codice del consumo), la banca può recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con il preavviso di 15 giorni; nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la banca può recedere dal contratto al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento del capitale utilizzato e degli interessi maturati al cliente è concesso il preavviso di 15 giorni.
La Banca ha facoltà di recedere per giusta causa, a titolo meramente esemplificativo, quando il cliente o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema Bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la Banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali
In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nr. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Diritto di ripensamento ex art. 125-quater D. Lgs. 385/93 - Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato da rimborsarsi oltre tre mesi, il consumatore può esercitare, senza alcun onere, né spesa, né penale, il diritto di recesso dal contratto di credito entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla conclusione del contratto stesso, inviando per iscritto, presso la succursale ove è costituito il rapporto, una comunicazione con la espressa dichiarazione di recesso.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:
Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Statale n.39, 44042 Corporeno (Ferrara)
Fax: +39 051/972246

e-mail ufficio.reclami@bancacentroemilia.it pec: segreteria@postacer.bancacentroemilia.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

GLOSSARIO

Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato, in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.